



# Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello

Via Rio Maggio, snc 61021, Carpegna (PU) Tel. 0722/770073- Fax. 0722/770064  
www.parcosimone.it - info@parcosimone.it - pec: parcossimone@emarche.it  
CF 91009920413 - Piva 01416700415 - Codice Univoco UF96NT

<b>DETERMNAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>N. 113</b>	<b>DEL 19.10.2023</b>
<b>TECNICO</b>			
<b>N. 270</b>	<b>OGGETTO: Nulla Osta per intervento di taglio bosco ceduo. Codice Pratica 56327</b>		
<b>DATA: 19.10.2023</b>	<b>Ditta: Rossi Claudio</b>		

*L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove**, del mese di **ottobre** nel proprio ufficio*

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

### **PREMESSA**

**Viste** le Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello – rispettivamente L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013; in particolare l'art. 30 comma 5, l'art. 20 e l'art. 19 comma 3;

**Preso atto** che ai sensi del comma 5 dell'art. 30, “norme transitorie”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 20, “Nulla Osta e parere di conformità”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - l'Ente di gestione del Parco rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità della legge istitutiva, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone A, B, e C.

**Preso atto** che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 “Disciplina gestionale dei Siti della Rete Natura 2000”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di Gestione per il proprio territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente delle due Regioni, per le aree contigue;

**Preso atto** che l'Ente Parco non ha ancora approvato il **Regolamento del Parco** ai sensi dell'art. 21 delle Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello succitate, il quale disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco anche

secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

**Visto** l'art.13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la competenza dell'Ente Parco per quanto riguarda il nulla-osta preventivo al rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco medesimo;

**Visto**, altresì, l'art.26 della Legge Regione Marche 28 aprile 1994, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Ente Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, che recepisce quanto disposto dal citato articolo 13 della Legge Quadro nazionale, in merito alla competenza dell'Ente Parco Regionale per il conferimento del preventivo nulla-osta al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative a interventi, impianti od opere nelle aree soggette al Piano per il Parco;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, esecutiva, con cui si prendono provvedimenti in merito al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 26 della L.R. 15/94, succitata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco;

**Preso Atto** che, nell'atto consiliare sopra menzionato, tra le altre cose, vengono stabilite le competenze per il rilascio del nulla osta, attribuendole al Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02/12/2009, esecutiva, competenze dell'Ente Parco ai sensi delle disposizioni legislative per la valutazione di incidenza, relativi pareri, etc., nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative;

**Vista** la Direttiva Habitat n. 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e relativa alle Zone di Protezione Speciale;

**Vista** la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i Siti di importanza comunitaria;

**Visto** il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

**Visto** il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

**Visto** il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)

**Vista** la L. 117/09 relativa al distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna tra cui il Comune di Pennabilli inserito all'interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, e vista la conseguente DGR Emilia Romagna n. 1466/09;

**Vista** la Legge 28 maggio 2021, n. 84, relativa al Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

**Vista** la Legge Regionale Emilia Romagna del 26 novembre 2021, n. 18 che riporta le misure per l'attuazione della succitata legge n. 84/2021;

**Vista** la DGR Regione Emilia Romagna n. 1419 del 07 ottobre 2013, Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);

**Vista** la L.R. Emilia Romagna n. 7 del 14.04.2004 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. Emilia Romagna n. 6 del 17.02.2005 e ss.mm.ii.;

**Vista** la DGR Regione Emilia Romagna n. 1191 del 30/07/2007, approvazione della direttiva contenete i criteri di indirizzo per l'individuazione e la conservazione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 7/2004;

**Vista** la D.G.R. Regione Emilia Romagna del 28.07.2008, n. 1224, recepimento dei criteri minimi uniformi

per la definizione di misure minime di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e ZPS. Misure di conservazione ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e s.m.i. e DM 17/10/2007;

**Vista** la DGR Regione Emilia Romagna n. 343 del 08/02/2010, Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della l.r. 6/2005);

**Vista** la L. R. Emilia Romagna n. 24 del 23.12.2011 riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti natura 2000”;

**Vista** la DGR Regione Emilia Romagna del 02 luglio 2012 n. 893 Aggiornamento 2012 Mappa di Rete Natura 2000 in Emilia Romagna;

**Vista** la DGR Regione Emilia Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 con la quale si aggiornano le misure di Conservazione generali e specifiche in capo alla Regione, le procedure di valutazione di incidenza (all. A, B, C, D, E);

**Vista** la DGR Regione Emilia Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C);

**Vista** la Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14585 Allegato A, Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione

**Vista** la Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14561 – Allegato 1, Elenco delle condizioni d’obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale Det 14561\_2023\_All 1 – Condizioni obbligo e indicazioni progettuali (1)

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2023, n. 1174 ad oggetto: “Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA)”, nella quale viene approvata la Direttiva regionale VincA, che descrive le procedure da seguire per la Valutazione di incidenza ambientale.

**Viste** le vigenti **Misure Specifiche di Conservazione** relative al Sito Rete Natura 2000, **SIC/ZPS IT4090006** “Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio” applicative nell’area Emiliano Romagnola del Parco Interregionale approvate dalla Provincia di Rimini con DCP n. 51 del 18/12/2013 e, con successiva DGP n. 83 del 30/04/2014. Queste Misure Specifiche di Conservazione sono state successivamente acquisite dall’Ente parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello con Delibera della Comunità del Parco n. 19 del 30/09/2014 a fronte del passaggio di competenze dalla Provincia di Rimini all’Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ai sensi dell’art. 19 delle leggi istitutive del parco interregionale - L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013 *Disciplina gestionale dei Siti della Rete natura 2000*.

**Visto** che con Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019;

**Vista** la DGR Regione Emilia Romagna n. 1884 del 15 novembre 2021 Proposta di Ampliamento della ZSC/ZPS IT4090006 Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio Di Miratoio, la quale stabilisce che tale ZSC/ZPS viene ridenominata in “Versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio”;

**Visto** il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell’art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

**Dato atto** che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

**Vista** la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

**Visto** il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

**Visto** il provvedimento del Presidente del parco, di nomina del responsabile del settore tecnico, settore lavori pubblici, gestione del territorio e settore urbanistica, ambiente e paesaggio, del 02.12.2009, n. 5/2009 e del 31 ottobre 2014 n. 17/2014;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

**Visto** il Regolamento Forestale Regionale Emilia Romagna n. 3 del 1 agosto 2018

## ISTRUTTORIA

**L'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ha acquisito il modulo per la richiesta di autorizzazione al taglio inviata dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia, redatto mediante il sistema FeDera, avente codice identificativo della pratica 56327 (Rif. ns. Prot. n. 1495 del 24.08.2023).**

L'intervento ricade interamente nel territorio del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, **Zona C (area di protezione)** della tavola Inquadrimento Territoriale e dunque necessita del Nulla Osta. Tale intervento interessa il terreno di cui al foglio 17 mappali 121, 145, 146 e 148 (sez. A) del Comune di Pennabilli e rientrante in area del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ed interessa una superficie di taglio pari a 00.46.00 Ha;

la domanda è composta dal seguente materiale documentario:

- Richiesta di nulla osta (ai sensi della L. 394/91 e della L.R. 6/2005, artt. 40 e 49);
- Mappa catastale;
- Mappa zonazione del Parco.

## CONSIDERATO:

- che la domanda oggetto della presente, è regolarmente documentata;
- che gli interventi previsti ricadono nella Zona C area di protezione della tavola Inquadrimento Territoriale;
- che per la Zona C, ai sensi dell'art. 9, Zonizzazione, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 Categorie normative, comma 1, lett. CO, RE, RQ e comma 2, lett. N, A, UA, S1, S2, S3, S4, sempre relative alle attività compatibili con le finalità del Parco, nello specifico lett. A relativa alle attività *tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturali.*

Inoltre è vietato:

- realizzare nuove strade;
- realizzare nuovi edifici ad eccezione degli annessi rurali a servizio dell'attività agricola;

aprire nuove cave;

- realizzare interventi che modificano il regime delle acque, salvo quando strettamente necessari ai sistemi irrigui ed alla sicurezza per gli incendi;

- che attualmente vigono le norme del Piano del Parco di cui alle NTA del Piano del Parco;
- che l'intervento riguarda un taglio di utilizzazione di un ceduo semplice (matricinato) di Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) di età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- che le modalità di esbosco prevedono l'utilizzo della viabilità esistente e quindi non comporta movimento di terreno e modifiche del tracciato e/o l'allargamento della sede viaria;
- Infine, che gli interventi proposti comportano l'applicazione delle norme di cui all'art. 18 *Gestione faunistica*; e all'art. 19 *Attività agro-silvo-pastorali* delle NTA del Piano del Parco.

Tenuto conto che:

**La richiesta di rilascio è antecedente all'entrata in vigore:**

- della Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14585 Allegato A, Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di preavalutazione
- della Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14561 – Allegato 1, Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale Det 14561\_2023\_All 1 – Condizioni obbligo e indicazioni progettuali (1)
- della Deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2023, n. 1174 ad oggetto: “Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA)”, nella quale viene approvata la Direttiva regionale VincA, che descrive le procedure da seguire per la Valutazione di incidenza ambientale

**Il taglio pur ricadendo della ZPS IT4090006 “Versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio”, non si necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto la superficie di taglio risulta essere inferiore a un ettaro e l'avvio dell'istanza è antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia di Valutazione di incidenza.**

Che a tutt'oggi è in vigore il **Piano del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello** – dal 16.10.2007 - a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007, e quindi, al fine del rilascio del predetto nulla osta si è provveduto a stabilire quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, succitata;

**Vista** l'istanza in oggetto, prodotta dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia.

**Preso atto**, che ai sensi dell'art. 20 “nulla osta e parere di conformità” delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – L'Ente di gestione del Parco, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità della legge istitutiva, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone “A”, “B” e “C”;

**Preso atto**, infine, che ai sensi del comma 5 dell'art. 30 “norme transitorie” delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti

da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

**Visto** il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

**Dato atto** che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

**Preso atto** che l'Ente Parco non ha ancora approvato il Regolamento del Parco ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/1994 e s.m., il quale disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

**Visto** il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02.12.2009, *Competenze dell'Ente Parco ai sensi delle Disposizioni legislative per la Valutazione di Incidenza e nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative*;

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. 17/2014 del 31 ottobre 2014, Conferimento incarico per posizione organizzativa del responsabile del 2° settore - tecnico;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali” in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

**Ritenuto** di dover procedere al rilascio del Nulla Osta in oggetto;

## DETERMINA

**Per quanto in premessa esposto, e che qui si intende confermato e valido ad ogni effetto:**

**Di rilasciare il Nulla Osta per la “Richiesta Nulla Osta per intervento di taglio bosco ceduo Codice Pratica 56327” tenuto conto delle prescrizioni seguenti:**

- L'accesso alle aree di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità esistente;
- Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione dei lavori;
- Divieto di taglio di alberi con comprovata presenza di nidi sulla chioma o nelle cavità del tronco.
- Divieto di taglio di eventuali esemplari di Tasso (*Taxus baccata*).
- Il rilascio almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche

sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro;

- Il taglio deve essere eseguito rispettando le modalità indicate nell' articolo 17 del Regolamento Forestale Regionale Emilia Romagna n. 3 del 1 agosto 2018;

**Di dare atto** che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini stabiliti dall'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i., e per quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06.11.2007, facendo salvi i requisiti richiesti dalle leggi, diritti di terzi, autorizzazioni, ulteriori pareri, prescrizioni e nulla-osta di competenza di altri Enti preposti per legge.

**Di dare atto** che avverso il rilascio del presente nulla osta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.394/91 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

**Di trasmettere** copia della presente Determinazione all'Unione dei Comuni della Valmarecchia in qualità di Ente Forestale Competente, al Coordinamento Provinciale di Rimini dei Carabinieri forestali, al gruppo Carabinieri Forestali di Pennabilli e alla Polizia Provinciale di Rimini, tenuto conto che l'originale del provvedimento è anche conservato agli atti presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco.

La presente Determinazione, infine:

- non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente Parco;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e nel registro generale delle determinazioni dell'Ente Parco;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente Parco, per 15 giorni consecutivi e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza come prescritto con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007 citata in premessa.

L' Istruttore Agronomo  
(Dott. Agr. *Andrea Gigliotti*)  
Firmato digitalmente



GIGLIOTTI  
ANDREA  
19.10.2023  
11:44:38  
GMT+01:00

Il Responsabile del settore tecnico  
(Arch. *Silvia Soragna*)  
Firmato digitalmente



SORAGNA  
SILVIA  
VITTORINA  
19.10.2023  
11:43:39  
GMT+01:00